



ISTITUTO COMPRENSIVO "CALCEDONIA- SAN TOMMASO D'AQUINO" di SALERNO

Via Andrea Guglielmini, n.23 - 84134 SALERNO Tel.089- 792310 fax 089-799631 SALERNO – C.F.: 95201640653

C.M.: SAIC8CH00T Distretto 50 e-mail: saic8ch00t@istruzione.it PEC: saic8ch00t@pec.istruzione.it sito web: www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it

Circolare n. 19

Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
All'Albo

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n. 13

Si comunica a tutte le famiglie che sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n. 53 del 29 luglio 2024 è stata pubblicata **la legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola, oltre i tre giorni per la scuola dell'infanzia e i cinque giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.**

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso si specifica che, tutte le tipologie di assenza per malattia dovranno quindi essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia, cioè sul registro Argo. Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità. **Pertanto si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee con sintomatologia ancora in corso.**

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori e annotate sul registro elettronico. Si precisa altresì che, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo 570 ter del codice penale) e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico (PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO), rimane valida l'indicazione di presentare al rientro, tramite mail, dichiarazione dei genitori attestante il

periodo di malattia (dal... al...).

Si ringrazia per la consueta faticosa collaborazione.

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annamaria Martulano



Il primo collaboratore del DS
Rossella Conte